



FOGLIO INFORMATIVO

Per operazioni di **Locazione finanziaria con facoltà di acquisto (Leasing)** di autoveicolo motoveicolo al di fuori dell'ambito del credito al consumo

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Sezione 1. Informazioni sull'intermediario Finanziario

Società: BMW Bank GmbH - Succursale Italiana capitale sociale di Euro 12.300.000, i.v. R.E.A.: MI 2007324, N. Reg. Impr. e Codice Fiscale: 08172050968, Partita IVA: 08172050968
Sede: Via Della Unione Europea, 4, CAP: 20097, San Donato Milanese (MI) Tel.: 02-51610511, Fax: 02-51610605; internet: www.bmw.it
Iscritta all'albo delle Banche n.5749, e soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.
Intermediario assicurativo, iscritto nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea.

Sezione 2. Che cosa è la Locazione Finanziaria con facoltà di acquisto. Rischi tipici

Struttura e funzione economica della Locazione Finanziaria

Per locazione finanziaria con facoltà di acquisto (leasing) si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si impegna ad acquistare o a far costruire un bene, su scelta e secondo le indicazioni del cliente, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo concede in utilizzo per un dato periodo di tempi verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto, il cliente ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito (c.d. riscatto) ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo. Può eventualmente chiedere di prorogarne l'utilizzo solo se espressamente pattuito in contratto ed a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili al termine della predetta durata contrattuale.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, l'Intermediario mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto. L'Intermediario può chiedere al Cliente garanzie (di norma fidejussioni personali).

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto al cliente il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

Gli importi finanziati sono erogati direttamente al Fornitore del bene, al netto dell'importo versato dal cliente come anticipo.

Fornitore e Cliente possono anche coincidere (c.d. lease-back).

Rischi relativi al bene e alla locazione finanziaria

Rischi relativi al bene: il Cliente si assume tutti i rischi e le responsabilità inerenti al bene, alla sua consegna da parte dell'Ente Venditore, detenzione, custodia, impiego, uso e circolazione del bene (per esempio: la mancata o ritardata consegna da parte dell'Ente Venditore, i vizi, i difetti, non conformità, perdita, danneggiamento, distruzione, furto, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.). Per i rischi inerenti a comportamenti dell'Ente Venditore il Cliente può far valere i suoi diritti verso quest'ultimo.

Rischi relativi alla locazione finanziaria

Tasso fisso.

Rimangono fissi per tutta la durata del contratto sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Tasso variabile (indicizzato).

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo dei canoni.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo dei canoni.

Altri rischi

Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese (per esempio: bancarie e/o postali) e/o oneri fiscali (per esempio: tasse ed imposte), contrattualmente a carico del Cliente, a fronte di variazioni non imposte dall'Intermediario.

Contratti Accessori

Obblighi assicurativi: fermo l'obbligo di legge per il Cliente di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile per il veicolo (RCA), il Cliente assume altresì l'impegno ad assicurare - per i rischi di incendio e furto e per tutta la durata contrattuale - il veicolo finanziato. Si precisa che ai fini del calcolo del TAEG, BMW Bank ha stimato un costo assicurativo medio annuo, pari allo 0,01286 del valore del veicolo. Il risultato di tale calcolo viene diviso per dodici e considerato come componente di costo delle prime dodici rate della locazione.

Assicurazioni distribuite da BMW Bank: fermi gli obblighi assicurativi sopra richiamati, si sottolinea che l'adesione alle polizze assicurative, distribuite da BMW Bank GmbH ed accessorie al contratto finanziario, è facoltativa e non indispensabile per ottenere il contratto finanziario alle condizioni proposte.

Pertanto, in relazione alle assicurazioni distribuite da BMW Bank, il Cliente può scegliere di:

- sottoscrivere polizze assicurative scelte liberamente sul mercato;
- non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa;
- sottoscrivere polizze assicurative distribuite da BMW Bank GmbH - Succursale Italiana.

Per le assicurazioni si rinvia agli strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore.

Sezione 3. Principali condizioni economiche del Finanziamento vigenti dal 1 Luglio al 30 Settembre 2023 (tassi annui).

A. Tassi massimi applicabili nel periodo di vigenza del presente Foglio Informativo: nella tabella sottostante sono riportati i seguenti Tassi, calcolati su base annua in riferimento all'anno civile, relativi alle sottoriportate classi d'importo di finanziamento richiesto

A.1 Tassi Effettivi Globali medi (TEGM): rilevati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

A.2 Tassi soglia: determinati ai sensi della legge 108/96 e come modificati dal Decreto Legge 13.05.2011, n. 70

A.3 TAEG: indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso

A.4 Tassi di interesse annuo (o Tassi leasing): indicano il rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

La Società ad oggi offre solo operazioni di locazione finanziaria con facoltà di acquisto a tasso fisso

Importo del Leasing	Fino a 25.000€ Tasso %	Oltre a 25.000€ Tasso %
A.1 TEGM	9,4800%	8,8700%
A.2 TASSI SOGLIA	16,1125%	15,4000%

Tassi massimi applicabili per operazioni a tasso fisso	Fino a 25.000€ Tasso %	Oltre a 25.000€ Tasso %
A.3 TAEG	16,1125%	15,4000%
A.4 TASSO LEASING	13,8500%	13,8000%

Il Tasso di interesse annuo (Tasso leasing) ed il TAEG concretamente praticati, ed indicati nel Contratto, al Cliente, nei limiti dei su indicati tassi massimi applicabili, sulla specifica operazione (in funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa), possono essere superiori ai Tassi TEGM in vigore nello stesso periodo (rilevati e pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) in quanto quest'ultimi sono Tassi globali medi rilevati sul sistema, ma **non possono essere mai superiori ai Tassi soglia in vigore nello stesso periodo.**

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo al contratto di leasing, può essere consultato nei locali dell'Intermediario (e dei suoi convenzionati) nonché sul suo sito internet: www.bmw.it.

B. Altre principali condizioni economiche

Interessi di mora: sono calcolati in ragione di un tasso annuo nominale massimo pari al 7%, su base annua, e comunque entro i limiti delle norme in vigore e senza capitalizzazione periodica salvo quanto previsto dall'art. 1283 c.c.

Oneri fiscali: sono ad esclusivo ed integrale carico del Cliente gli adempimenti e i pagamenti di ogni imposta, tassa ed onere, anche futuri, ripetitivi o una tantum, comunque avente relazione con il Contratto di Locazione finanziaria, e le sue vicende, e/o con il bene, compresa la sua proprietà, oltre che la circolazione ed uso.

Spese forfetarie per istruttoria pratica: sono a carico del Cliente, alla firma della Proposta, le spese forfetarie per istruttoria pratica fino ad un importo massimo di Euro 400,00.



Corrispettivi (per gestione amministrativa), rimborsi spese sostenute, compensi (da aggiungere IVA solo se dovuta per le norme vigenti): sono altresì a carico del Cliente, che dovrà pagarli immediatamente se richiesti dalla Società, i seguenti oneri:

- per invio in via cartacea (cioè con strumenti di comunicazione diversi da quelli in via telematica previsti dalla Società nel Contratto) di: ogni comunicazione periodica ai sensi del D.lgs. 385/93, - fino ad un massimo di Euro 7,75; ogni fattura di canone periodico, fino ad un massimo di Euro 2,00;
- per l'incasso di ogni canone: fino ad un massimo di Euro 6,00
- per ogni multa/contravvenzione, connessa alla detenzione/circolazione del bene, anticipata dalla Società, in aggiunta al rimborso di quanto pagato: fino ad un massimo di Euro 10,00;
- per ogni insoluto: fino ad un massimo di Euro 5,00;
- per ogni sollecito cartaceo e/o telefonico relativo a mancati e/o ritardati pagamenti a qualsiasi titolo: Euro 3,72;
- per deprezzamento del bene per la maggior usura connessa all'eventuale eccedenza chilometrica: esclusivamente in caso di restituzione del bene, l'importo contrattualmente stabilito;
- in tutti i casi di impossibilità d'uso del bene (furto, incendio, ecc.), in aggiunta al capitale residuo non ancora rimborsato, un indennizzo pari al 4% di tale capitale residuo;
- per ritardata restituzione del bene alla scadenza della locazione finanziaria: una penale pari, per ogni giorno di ritardo, allo 0,025% sul prezzo imponibile contrattualmente stabilito per l'eventuale acquisto;
- in tutti i casi di risoluzione: in aggiunta al capitale residuo non rimborsato ed a tutto quanto contrattualmente maturato e non ancora pagato, una penale pari al 4% sul capitale residuo;

per le azioni di recupero tramite avvocati sia sul piano stragiudiziale che giudiziale, in aggiunta al rimborso di tutte le spese giudiziarie sostenute: il rimborso delle spese legali sostenute, entro il limite massimo delle tariffe ufficiali;

- per le azioni di recupero stragiudiziale del credito non effettuato tramite avvocati: il rimborso delle spese sostenute, entro il limite massimo del 12% dell'importo dovuto;
- per ogni altro evento ad oggi non prevedibile od altra attività richiesta dal Cliente che genera costi sostenuti dalla Società ma contrattualmente a carico del Cliente, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, un corrispettivo fino ad un massimo pari ad Euro: 1.000,00. Fatta salva in ogni caso la documentazione del maggior costo di gestione amministrativa realmente sostenuto.

- per le spese amministrative sostenute dalla Società a fronte di specifica richiesta del Cliente e relative a:
 - a) variazione coordinate bancarie;
 - b) ulteriori copie di documenti contrattuali;
 - c) variazioni anagrafiche;
 - d) rilascio di dichiarazioni, autorizzazioni, liberatorie;
 - e) produzione del conteggio di anticipata estinzione;

fino ad un massimo di 20 Euro per ogni richiesta gestita.

Modalità di pagamento delle rate periodiche nonché dell'eventuale maxi-rata e degli importi contrattualmente dovuti: SEPA

Sezione 4. Clausole del contratto di Locazione Finanziaria e delle condizioni della fideiussione più significative per i diritti del Cliente e del Fideiussore

Per il Cliente (che opera al di fuori dell'ambito del credito al consumo):

Inesistenza del diritto di recesso dal Contratto: il Cliente non può recedere dal Contratto concluso in alcun periodo della durata del rapporto contrattuale (in particolare non ha il diritto di recesso nei 14 giorni dalla conclusione del Contratto, di cui all'Art. 125-ter del D.Lgs 385/1993).

Esclusione della facoltà della Società di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali: la Società non può modificare unilateralmente, in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni contrattuali (economiche e normative) del Contratto nel corso della durata del medesimo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto sia alla scadenza del Contratto sia in caso di rimborso anticipato: 60 giorni lavorativi, se il Cliente ha adempiuto compiutamente a tutte le obbligazioni contrattuali.

Per il Fideiussore:

Comunicazioni periodiche: il fideiussore riceverà le comunicazioni periodiche ai sensi del D.lgs. 385/93, in particolare le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (per esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale).

Informazioni: il fideiussore può richiedere in qualsiasi momento alla Società, con raccomandata a.r. - entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito - l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del Cliente, debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Per il Cliente e per il Fideiussore:

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie: per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussione, il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Società. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla Sede della Società: Via Della Unione Europea, 4, CAP: 20097, San Donato Milanese (MI) oppure con fax al n. 02-516100984 oppure con e-mail a: contactcenter.it@bmw.it. La Società nei termini previsti dalla normativa vigente (attualmente 60 giorni). Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni - e se il reclamo ha ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà ovvero il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente o il Fideiussore, prima di ricorrere al giudice, possono presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario o fare domanda di mediazione al Conciliatore Bancario Finanziario (o diverso Organismo).

Sezione 5. Definizioni

Intermediario del credito o soggetto convenzionato: è il collaboratore esterno alla Società (Ente Venditore, Agente in attività finanziaria, Banca o Intermediario finanziario) che, in virtù di una "convenzione" con la Società, offre i prodotti finanziari di quest'ultima;

piano di ammortamento: piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione dei singoli canoni (quota capitale e quota interessi calcolati al tasso definito nel contratto);

quota capitale: quota della canone costituita dall'importo del finanziamento restituito;

quota interessi: quota della canone costituita dagli interessi maturati;

canone costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento;

tasso di mora: il tasso annuo nominale al quale verranno calcolati gli interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza di ogni singola rata fino alla data del relativo pagamento, gli interessi di mora verranno applicati in sostituzione degli interessi corrispettivi;

tasso di interesse annuo (tasso leasing): è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo per la facoltà di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni eventualmente comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa viene considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi. Il tasso usato per sviluppare il piano di ammortamento è quello effettivo annuo: il tasso periodale riferito alle singole rate è calcolato come tasso nominale equivalente in funzione della periodicità della rata stessa (mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.). Pertanto il tasso effettivo risulta superiore a quello nominale;

tasso annuo effettivo globale (TAEG): comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa (ad esempio: spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata e delle coperture assicurative e garanzie a tutela del credito se imposte come obbligatorie dalla Società). Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali gli oneri fiscali, le spese di gestione, i rimborsi spese, ed i compensi di cui alla precedente Sezione 3. se pattuiti nel Contratto, che non sono inclusi nel calcolo del TAEG. Il TAEG può essere definito come il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore ed il Cliente;

tasso effettivo globale medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti comunque usurari è stabilito nel minore fra "TEGM maggiorato di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali" e "TEGM aumentato di otto punti percentuali". In sintesi, il tasso soglia usura è il minore fra le seguenti formule: "TEGM x 1,25 + 4%" e "TEGM +8%". Per verificare se un tasso d'interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: a) individuare il TEGM, in riferimento, tra tutti quelli pubblicati, alla categoria di operazioni entro la quale si colloca il finanziamento richiesto ed in particolare quello relativo alla classe di importo del finanziamento richiesto; b) calcolare il tasso soglia come su determinato; c) ed accertare che quanto richiesto dalla Società non sia superiore.

valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.

Timbro convenzionato (Ente Venditore o Agente in attività finanziaria) con indirizzo e recapiti telefonici